

Decreto federale

concernente l'adesione della Svizzera allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia e il riconoscimento della giurisdizione obbligatoria di questa Corte conformemente all'articolo 36 dello Statuto

del 12 marzo 1948

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 luglio 1947,
decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a depositare presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite un atto di adesione allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia¹ con il quale esso dichiara:

- a. di accettare le disposizioni dello Statuto;
- b. di accettare tutti gli obblighi che risultano per un membro delle Nazioni Unite dall'articolo 94 della Carta²;
- c. d'impegnarsi a pagare un contributo alle spese della Corte, il cui importo sarà di quando in quando fissato equamente dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite dopo aver sentito il Consiglio federale.

Art. 2

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a consegnare al Segretario generale delle Nazioni Unite una dichiarazione secondo la quale la Svizzera riconosce come obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale, in confronto di ogni altro Stato che accetti lo stesso obbligo, la giurisdizione della Corte internazionale di Giustizia su tutte le divergenze di ordine giuridico aventi per oggetto:

- a. l'interpretazione di un trattato;
- b. qualsivoglia questione di diritto internazionale;
- c. l'esistenza di qualunque fatto il quale, se fosse provato, costituirebbe violazione di un impegno internazionale;
- d. la natura e la portata della riparazione dovuta per la violazione di un impegno internazionale.

² La Svizzera sarà vincolata da questa dichiarazione fino alla sua abrogazione mediante preavviso di un anno.

RU 1948 1007

¹ RS 0.193.501

² RS 0.193.50

Art. 3

¹ Il presente decreto è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale³ concernenti il referendum in materia di trattati internazionali.⁴

³ RS **101**. Trattasi del cpv. 4 nel testo del 22 gen. 1939 (CS **1** 3). A questa disp. corrisponde ora il cpv. 3.

⁴ Il presente D fu pubblicato il 18 mar. 1948 (FF **1948** 575) e il termine di referendum decadde il 16 giu. 1948 senza che fosse presentata domanda di votazione del popolo (RU **1948** 1008).